

**Ordinanza  
sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti  
professionali di veicoli a motore  
(Ordinanza per gli autisti, OLR1)**

**Modifica del 3 luglio 2002**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 giugno 1995<sup>1</sup> sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore è modificata come segue:

*Art. 4 cpv. 2 lett. a e 2<sup>bis</sup>*

<sup>2</sup> Nel traffico interno, la presente ordinanza non si applica inoltre ai conducenti che eseguono unicamente corse con i seguenti veicoli o combinazioni di veicoli:

- a. autoveicoli per il trasporto di persone che, oltre a quello del conducente, hanno un numero di posti a sedere non superiore a 16;

<sup>2bis</sup> Nel traffico interno, i conducenti che impiegano i veicoli di cui al capoverso 2 lettera a per il trasporto professionale di persone sottostanno all'ordinanza del 6 maggio 1981<sup>2</sup> sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2003.

3 luglio 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>1</sup> RS 822.221  
<sup>2</sup> RS 822.222